



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport
Servizio II Promozione dello sport di base e relazioni internazionali

Sig. Zimny Aleksandra Maria
Filip.szpot@bfc.pl

e p. c. Collegio Nazionale
Maestri di sci Italiani
info@collegionazionalemaestriscidi.it

Federazione Italiana Sport Invernali
coscuma@fisi.org

OGGETTO: Sig. Zimny Aleksandra Maria- Istanza di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento Comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Rigetto.

In merito all'istanza presentata ed in relazione al procedimento istruttorio di questo Dipartimento, definito sulla base della documentazione prodotta, si confermano i motivi ostativi riportati di seguito e comunicati con il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n.241/1990, inviato con nota del 10 novembre 2022, prot. DPS-15493:

- non è pervenuta la documentazione richiesta (copia del diploma professionale o titolo abilitante all'esercizio della professione di cui all'oggetto).

Considerato altresì che non sono pervenute in tempo utile osservazioni avverso il predetto provvedimento, l'istanza di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito nel Regno Unito ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento è rigettata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio in apposita area riservata per i controlli di competenza degli Organi di pubblica sicurezza.

LA DIRIGENTE
Marilena Parente

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- *Istanza di “autotutela” direttamente all’Ufficio che ha emanato l’atto (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiospo@pec.governo.it. Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazione dei detti ricorsi;*
- *ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR “Tribunale Amministrativo Regionale” per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- *ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro i termini di cui all’art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell’art. 41 del Codice del processo amministrativo.*